



# REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI DOTTORATI DI RICERCA

Emanato con DR. N. 25/2018 del 06/11/2018

## Sommario

<b>REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI DOTTORATI DI RICERCA.....</b>	<b>1</b>
<b>Capo I - Ambito di applicazione e finalità .....</b>	<b>2</b>
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Finalità dei Corsi di Dottorato .....	2
<b>Capo II - I Corsi di Dottorato e gli Organi.....</b>	<b>2</b>
Art. 3 - I Corsi di Dottorato.....	2
Art. 4 - Gli organi del Corso di Dottorato di ricerca.....	2
<b>Capo III - Istituzione e accreditamento .....</b>	<b>3</b>
Art. 5 - Istituzione e requisiti di idoneità .....	3
Art. 6 - Verifica annuale e rinnovo .....	4
<b>Capo IV - Tipologie di Corsi di Dottorato.....</b>	<b>5</b>
Art. 7 - Tipologia e durata dei Corsi di Dottorato.....	5
Art. 8 - I Corsi di Dottorato in convenzione .....	5
Art. 9 - I Corsi di Dottorato in consorzio .....	5
Art. 10 - Corsi di Dottorato industriale e in apprendistato di alta formazione .....	5
Art. 11 - I Corsi di Dottorato di ricerca in co-tutela di tesi.....	6
<b>Capo V - Partecipazione e ammissione .....</b>	<b>7</b>
Art. 12 - I requisiti per l'accesso ai Corsi di Dottorato.....	7
Art. 13 - Il bando di concorso .....	7
Art. 14 - L'esame di ammissione ai Corsi di Dottorato.....	8
<b>Capo VI - Commissioni per l'ammissione ai Corsi e per l'esame finale .....</b>	<b>9</b>
Art. 15 - Le Commissioni per l'ammissione ai Corsi .....	9
Art. 16 - Commissioni per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.....	10
Art. 17 - Il Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca .....	10
<b>Capo VII - Status giuridico dei dottorandi.....</b>	<b>11</b>
Art. 18 - Obblighi e diritti .....	11
Art. 19 - Collaborazioni per attività di supporto alla didattica dei dottorandi .....	12
<b>Capo VIII - Borse di studio, tasse e contributi.....</b>	<b>12</b>
Art. 20 - Borse di studio, tasse e contributi .....	12
Art. 21 - Borse di studio aggiuntive .....	13
<b>Capo IX - Norme finali .....</b>	<b>13</b>
Art. 22 - Entrata in vigore.....	13



## Capo I - Ambito di applicazione e finalità

### Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di legge in materia, l'istituzione, il funzionamento e il rinnovo dei Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

### Art. 2 - Finalità dei Corsi di Dottorato

Il Corso di Dottorato di ricerca costituisce il terzo livello di formazione universitaria ed il grado più alto di specializzazione offerto dall'Università. Esso fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca. Il Corso di Dottorato di ricerca consiste in programmi di formazione e di ricerca integrati con cicli di seminari e/o workshop, da svolgersi anche mediante soggiorni di studio e/o stage presso Enti pubblici o privati in Italia e all'estero. Per lo svolgimento di seminari e attività formative, il Corso di Dottorato può avvalersi di esperti qualificati nei settori scientifici disciplinari del medesimo Corso, anche stranieri o esterni all'Università. Le finalità di ciascun Corso di Dottorato di ricerca potranno attuarsi in un ambito di pertinenza di uno o più Settori Scientifico Disciplinari.

## Capo II - I Corsi di Dottorato e gli Organi

### Art. 3 - I Corsi di Dottorato

I Corsi di Dottorato vengono istituiti su proposta di una o più Facoltà o Dipartimenti, sulla base della programmazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in merito alle risorse disponibili in bilancio di Ateneo.

Responsabile della definizione e dello svolgimento della ricerca e della didattica è il Collegio dei Docenti, presieduto da un Coordinatore nominato tra i membri dello stesso Collegio di cui al successivo art. 4.

### Art. 4 - Gli organi del Corso di Dottorato di ricerca

Sono Organi di ciascun Corso di Dottorato di ricerca il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato. Esso è costituito da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.

Nessun docente o ricercatore può fare parte di più di un Collegio dei Docenti dei Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università Uninettuno. La partecipazione dei docenti al Collegio di un Corso di Dottorato attivato presso altre Università è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.

Ai fini del rispetto dei requisiti per l'accreditamento ciascun docente, che concorre alla formazione del numero minimo del Collegio, deve essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento, e può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

Il Collegio dei Docenti in caso di Corsi di Dottorato attivati in convenzione e/o in consorzio con Università o Enti di ricerca italiani o stranieri, deve essere formato in maggioranza da professori universitari e può essere formato fino ad un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli Enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli Enti stranieri.



Il Collegio dei Docenti svolge i seguenti compiti:

- definisce ed organizza l'offerta didattica e scientifico-formativa attinente allo specifico indirizzo del Corso di Dottorato, fissandone le modalità di svolgimento e tenendo conto delle disponibilità didattiche delle strutture interessate, ivi comprese quelle delle eventuali sedi consorziate;
- affida le attività seminariali e didattiche a docenti o ad esperti, anche esterni al Corso di Dottorato, avendone accertato i requisiti di idoneità e competenza, nonché la disponibilità;
- esprime in termini di crediti didattici l'impegno di ogni attività dei dottorandi programmata dallo stesso Collegio;
- assegna a ciascun iscritto un tutor, scelto tra i componenti del Collegio, con funzione di supervisore e di relatore, che lo segue nell'attività di formazione e di ricerca, e valuta annualmente la sua attività con adeguate forme di monitoraggio e ne verifica la frequenza al Corso.
- valuta la possibilità, nel caso di Corsi di Dottorato in convenzione con Enti pubblici, che il tutor interno al Collegio sia affiancato, su richiesta dell'Ente medesimo, come co-tutor, da un ricercatore/studioso/esperto dell'Ente in questione;
- individua le tematiche di ricerca dei dottorandi, con particolare attenzione, ove possibile, ai collegamenti con gli operatori del settore e agli auspicabili sbocchi professionali;
- approva i progetti di ricerca presentati dai singoli iscritti al Corso;
- autorizza gli iscritti a svolgere periodi di studio o stage presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il Corso di Dottorato di ricerca, per periodi continuativamente superiori a sei mesi. Per periodi di durata inferiore l'autorizzazione viene data dal Coordinatore del Corso di Dottorato;
- esamina la relazione di fine anno prodotta da ciascun dottorando ed esprime, anche in base alla frequenza all'attività didattica ed al giudizio del tutor, una valutazione sull'assiduità e sull'operosità dei singoli allievi deliberandone (entro il 31 ottobre di ogni anno) l'ammissione all'anno di Corso successivo, ovvero proponendo al Rettore l'esclusione dal proseguimento del Corso per coloro che non abbiano conseguito un giudizio favorevole e (entro il 10 novembre dell'anno di conclusione del Corso) una valutazione che dispone l'ammissione all'esame finale, ovvero una proroga per il completamento della tesi oppure l'esclusione;
- comunica agli Uffici Amministrativi le valutazioni annuali, di segno positivo o negativo, del lavoro svolto dai dottorandi, e formula la proposta di nomina della Commissione giudicatrice ai fini dell'ammissione al Corso di Dottorato e la proposta di nomina della Commissione giudicatrice ai fini del conseguimento del titolo.

2. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione del Corso di Dottorato e viene nominato da Rettore tra i professori di prima fascia o di seconda fascia facenti parte del Collegio. Il Coordinatore svolge i seguenti compiti:

- convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
- autorizza, nell'ambito delle attività programmate, i dottorandi a recarsi fuori sede, eventualmente anche all'estero, per periodi di formazione non superiori a sei mesi consecutivi;
- coordina ed organizza le attività scientifiche, formative e amministrative del Corso di Dottorato di sua competenza e trasmette le delibere del Collegio dei Docenti agli Uffici Amministrativi, per quanto di loro competenza;
- espleta le funzioni per cui gli venga data delega da parte del Collegio dei Docenti.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Coordinatore può avvalersi della collaborazione di un Vicario, da lui stesso nominato, scelto tra i professori di I e II fascia, componenti del Collegio Docenti.

### Capo III - Istituzione e accreditamento

#### Art. 5 - Istituzione e requisiti di idoneità

Un Corso di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno è istituito e attivato dal Rettore. L'istituzione avviene attraverso le seguenti



fasi:

- richiesta da parte del Consiglio di una o più Facoltà o Dipartimenti;
- acquisizione del parere positivo del Senato Accademico;
- accreditamento di cui al D.M. 45/2013 concesso con Decreto del MIUR su conforme parere dell'ANVUR;
- autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico si pronuncia in merito:

1. alla compatibilità del Corso di Dottorato con la programmazione formativa offerta dall'Ateneo;
2. all'eventuale articolazione in Curricula del Corso di Dottorato;
3. alla coerenza della denominazione del Corso di Dottorato con le tematiche scientifiche oggetto degli studi in relazione ai contenuti dei settori scientifico disciplinari, tenendo conto del principio di specializzazione, anche in relazione agli sbocchi professionali;
4. alla eventuale collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative o di ricerca.
5. alla composizione del Collegio dei Docenti.

Il Senato Accademico inoltre accerta la sussistenza dei seguenti requisiti di idoneità, verificando che:

- a) il Collegio dei Docenti sia costituito da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato;
- b) i membri del Collegio possiedano documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
- c) la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per Ciclo di Dottorato attivato, per almeno un triennio, fermo restando che per il singolo Corso di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. A tal fine si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. In caso di Corsi di Dottorato attivati in convenzione o in consorzio con altre Università, ciascuna istituzione deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
- d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del Corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) la previsione di attività, anche in comune tra più Corsi di Dottorato, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Il Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, sulla base alle risorse finanziarie, delibera il numero delle borse da assegnare ai singoli Corsi di Dottorato e ne autorizza l'attivazione.

#### **Art. 6 - Verifica annuale e rinnovo**

Il Nucleo di Valutazione redige annualmente una relazione rispettivamente sull'attività dei Corsi di Dottorato e sulla permanenza dei requisiti di idoneità e di quelli richiesti per l'accreditamento.

La relazione annuale del Nucleo di Valutazione, insieme alle eventuali osservazioni del Senato Accademico, viene inviata dal Rettore al MIUR per la trasmissione agli Organi Nazionali preposti alla Valutazione degli Studi Universitari.

Per il rinnovo di ogni ciclo triennale di Dottorato successivo alla sua attivazione, la procedura richiede: la richiesta del Collegio dei Docenti, la relazione del Coordinatore del Corso di Dottorato



sull'attività svolta, il parere positivo del Nucleo di Valutazione, la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

E' possibile che un Corso di Dottorato istituito e attivato venga temporaneamente disattivato, su proposta del Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo del completamento del triennio dei cicli attivi.

#### Capo IV - Tipologie di Corsi di Dottorato

##### Art. 7 - Tipologia e durata dei Corsi di Dottorato

I Corsi di Dottorato di ricerca istituiti dall'Università Telematica Internazionale Uninettuno sono articolati in cicli, di durata non inferiore a tre anni, comprensivi dei periodi di studio e di stages svolti in altre sedi in Italia e all'estero. Le attività di ciascun anno dei Corsi di Dottorato iniziano di norma il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo. I corsi di Dottorato possono essere articolati in Curricula specifici per differenti aree disciplinari.

##### Art. 8 - I Corsi di Dottorato in convenzione

I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall'Università anche mediante la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. La convenzione deve contenere anche l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corso e, fatta eccezione per i Corsi di Dottorato attivati con istituzioni estere di cui al successivo art. 9, il contributo da parte di ciascuna Università di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di Dottorato.

Nell'ambito delle convenzioni tra Università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto mentre nell'ambito delle convenzioni con Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, il rilascio del titolo spetta all'Università sede amministrativa.

##### Art. 9 - I Corsi di Dottorato in consorzio

Possono essere istituiti Corsi di Dottorato di ricerca in consorzio:

a) tra Università italiane e/o straniere, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto. Ai fini del rispetto dei requisiti per l'accreditamento per i Corsi di Dottorato attivati dai consorzi tra Università, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio;

b) tra Università ed Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, italiani e stranieri, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'Università Uninettuno o altro Ateneo italiano, cui spetta il rilascio del titolo accademico. Il Collegio dei Docenti può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli Enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli Enti stranieri.

Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Il numero massimo delle istituzioni universitarie ordinariamente consorziabili è pari a quattro.

##### Art. 10 - Corsi di Dottorato industriale e in apprendistato di alta formazione

1. Presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si possono attivare Corsi di Dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 5, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. I Corsi di Dottorato industriali o in collaborazione con le imprese, possono essere riferiti anche a singoli curricula del Corso, fermo restando che in tal caso deve essere attivata una convenzione che includa tra le informazioni sia il Corso di dottorato cui si riferisce che i curricula



specificatamente oggetto della collaborazione tra l'Università e l'impresa.

2. Si possono altresì attivare Corsi di Dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Corso di Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare Corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.

5. Per i Corsi di Dottorato di cui ai commi 1 e 2, al fine di consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato è possibile una diversa scadenza per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei Corsi.

#### **Art. 11 - I Corsi di Dottorato di ricerca in co-tutela di tesi**

Per i Corsi di Dottorato possono essere stipulati con altri Corsi di Dottorato accordi bilaterali con Università estere per la realizzazione di programmi di co-tutela, consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente dell'Università estera.

I termini dell'accordo sono regolamentati da una convenzione in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) l'iscrizione presso l'università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
- b) l'università partecipante mette a disposizione dei dottorandi le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
- c) ciascuna Università fornisce ai propri dottorandi la copertura assicurativa contro gli infortuni;
- d) la preparazione della tesi viene effettuata in ciascuna delle due istituzioni e il dottorando dovrà svolgere la propria attività di studi e ricerca presso l'università partecipante per almeno dodici mesi;
- e) la copertura degli oneri finanziari connessi all'integrazione del 50% della borsa per i periodi trascorsi all'estero deve essere garantita in convenzione;
- f) la redazione e la discussione della tesi avverrà nella lingua dell'università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo dalle Università in convenzione;
- g) è prevista la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'università estera, che seguono le attività di ricerca del dottorando e valutano, ciascuno con una propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
- h) l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, di cui deve fare parte almeno un docente dell'università partecipante, che può essere il relatore della tesi;
- i) la Commissione giudicatrice, sarà composta da un numero minimo di tre membri di cui uno per ogni istituzione in co-tutela;
- j) le due Università si impegnano a conferire entrambe il titolo di Dottore di ricerca, per la stessa tesi, ovvero a conferire un titolo congiunto se previsto dalla convenzione.



## Capo V - Partecipazione e ammissione

### Art. 12 - I requisiti per l'accesso ai Corsi di Dottorato

1. Possono accedere alla selezione per l'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del bando, di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione del Dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Non possono prendere parte agli esami di accesso ad un Corso di Dottorato di ricerca coloro che sono già iscritti col beneficio di una borsa. Coloro che risultano già iscritti senza borsa ad un Corso di Dottorato di ricerca possono accedere, a seguito del superamento del relativo concorso di ammissione, ad un Corso diverso, purché rinuncino al Corso precedente ed inizino dal primo anno. Coloro che siano già in possesso del titolo di Dottore di ricerca, possono essere ammessi a frequentare, ma senza borsa di studio, un nuovo Corso di Dottorato di ricerca previo superamento del concorso di ammissione.
3. Qualora le borse di studio messe a bando derivano da finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati, per poterne beneficiare, possono essere richiesti ulteriori requisiti, sempre che questi ultimi siano indicati nelle convenzioni.

### Art. 13 - Il bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca è emanato dal Rettore e redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato sul sito internet dell'università, nel settore dedicato al Dottorato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero.
2. Il bando di concorso deve indicare:
  - a) la denominazione e la durata di ciascun Corso di Dottorato di ricerca attivato, con l'indicazione delle altre sedi universitarie nel caso di Dottorati consorziati o convenzionati;
  - b) il numero complessivo dei posti disponibili, con e senza borsa, per ogni Corso di Dottorato di ricerca;
  - c) l'ammontare di ciascuna borsa di studio per ogni Corso di Dottorato di ricerca;
  - d) i contributi e le tasse a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri, così come determinati dal manifesto degli studi;
  - e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
  - f) i requisiti generali e specifici richiesti;
  - g) la lingua o le lingue straniere;
  - h) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
  - i) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici dell'esame di ammissione;
  - j) la data e la sede delle prove di esame di ammissione;
  - k) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
  - l) le modalità per l'iscrizione ai Corsi di Dottorato;
  - m) le modalità di assegnazione delle borse di studio;
  - n) gli obiettivi del Corso di Dottorato e degli eventuali curricula in cui è articolato;
  - o) le linee guida e le modalità di rendicontazione delle borse in caso specifici finanziamenti lo richiedano;
  - p) le modalità di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
3. Nel bando dovrà essere indicato il numero delle borse, nonché quello dei contratti di apprendistato e di altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altra risorsa di Ateneo, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere



attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione.

4. Nel caso di Corsi di Dottorato di ricerca istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione e la composizione della Commissione per l'esame di accesso sono definite secondo quanto previsto negli accordi medesimi.

5. I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando e prima dell'inizio dell'espletamento dei relativi concorsi, offerti da altre Università, Enti pubblici o qualificate strutture produttive private purché la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

6. Per i cittadini stranieri che non intendono concorrere per la borsa di studio può essere prevista dal bando di ammissione, in alternativa, l'ammissione in soprannumero nella misura di un mezzo del numero totale dei posti messi a concorso per il dottorato.

7. I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono frequentare Corsi di Dottorato di Ricerca anche in deroga al numero di posti determinato per ciascun corso, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, nella misura stabilita dal bando di concorso.

#### Art. 14 - L'esame di ammissione ai Corsi di Dottorato

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica e consiste in due prove, una scritta ed una orale, ed una valutazione dei titoli, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica nei settori attinenti ai Corsi. Ai sensi di quanto disposto dal DM. 45/2013 le prove concorsuali devono concludersi di norma entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DM 43/2013, se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere l'Ateneo può stabilire modalità di selezione differenziate e forma, in tal caso, una graduatoria separata.

2. La Commissione nominata secondo le procedure previste all'art. 16 definisce le tracce della prova scritta, avente ad oggetto argomenti relativi agli indirizzi formativi e agli ambiti scientifici di ciascun Corso di Dottorato e dei curricula in cui è eventualmente articolato, con il fine di verificare le attitudini del candidato alla ricerca nel settore specifico.

3. La prova orale consiste in una discussione sulle tematiche di ciascun Corso di Dottorato e dei curricula in cui è eventualmente articolato e comprende anche la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo le indicazioni contenute nel bando.

4. In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce ad ogni candidato fino a un massimo di 20 punti per i titoli e fino ad un massimo di 40 punti per ciascuna delle due prove. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 35/40. La prova orale, il cui svolgimento è pubblico, si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 35/40.

5. Alla fine di ogni singola prova, scritta e orale, la Commissione redige l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno conseguiti nelle singole prove. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è pubblicato sul sito dell'Ateneo nell'area relativa al dottorato. Non sarà data altra forma di comunicazione.

6. Al termine dell'esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nelle singole prove, procedendo eventualmente, in caso di parità di punteggio, ad una valutazione comparativa.

7. I candidati sono ammessi al Corso di Dottorato secondo l'ordine della graduatoria, fino all'esaurimento dei posti disponibili. I candidati ammessi devono comunicare la propria accettazione entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso sul sito di Ateneo. In caso di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del Corso, subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. Dopo i primi due mesi dall'inizio del Corso non si potrà attingere alla graduatoria generale di merito.

8. In caso di concorso per borse riservate a candidati non italiani dell'Unione Europea o a stranieri extracomunitari, il Collegio dei docenti può decidere che la selezione avvenga sulla base di un





progetto di ricerca e sulla valutazione dei titoli presentati (titolo accademico, curriculum degli studi e eventuali attestati scientifici), eventualmente integrati da un colloquio e la formazione di una graduatoria separata ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DM 43/2013. In ogni caso è necessaria la verifica di una adeguata conoscenza di base della lingua italiana.

9. Per gli studenti laureati in università estere la selezione potrà avvenire anche mediante la valutazione dei titoli ed un progetto di ricerca unitamente ad un colloquio orale, purché tale modalità sia richiesta dal Coordinatore all'atto della richiesta di attivazione e/o rinnovo del corso stesso. Viene formata in questo caso una graduatoria separata.

10. Per i cittadini stranieri che non intendono concorrere per la borsa di studio è prevista, in alternativa, l'ammissione in soprannumero per il singolo dottorato. Pertanto, i candidati devono indicare nella domanda di partecipazione, di voler essere ammessi in soprannumero e di non concorrere all'assegnazione della borsa di studio. La domanda di ammissione in soprannumero sarà sottoposta al coordinatore del corso di dottorato che, sentito il collegio docenti, può accogliere la domanda ovvero respingerla.

11. I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono frequentare Corsi di Dottorato di Ricerca anche in deroga al numero di posti determinato per ciascun corso, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'ammissione in soprannumero è disposta al coordinatore del corso di dottorato che, sentito il collegio docenti, può accogliere la domanda ovvero respingerla. Al fine di essere ammessi in soprannumero, i candidati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e i titolari di assegni di ricerca sono tenuti ad indicare tale circostanza nella domanda di partecipazione, specificando, altresì, la durata dell'assegno di ricerca o l'Amministrazione di provenienza.

12 Nel caso di Corsi di Dottorato articolati in Curricula, il bando di concorso è unitario e i candidati devono esplicitare il Curriculum per il quale intendono concorrere. Non è possibile la partecipazione a più di un Curriculum dello stesso Corso di Dottorato.

## Capo VI - Commissioni per l'ammissione ai Corsi e per l'esame finale

### Art. 15 - Le Commissioni per l'ammissione ai Corsi

1. La Commissione per il concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca è composta da almeno tre membri, nominati dal Rettore tra i professori, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, di cui almeno un componente interno al Collegio dei Docenti. Possono fare parte delle Commissioni anche docenti universitari stranieri delle stesse discipline o di discipline comunque affini, appartenenti a ruoli corrispondenti alle fasce dei docenti e dei ricercatori delle Università italiane.

2. Qualora il Corso di Dottorato è articolato in più curricula, la Commissione è composta da un numero di docenti pari al numero dei curricula in modo che sia presente almeno un professore o un ricercatore qualificato nelle discipline caratterizzanti ciascun curriculum. La Commissione in ogni caso dovrà essere composta da un numero dispari di docenti o ricercatori. Il numero di ricercatori non può essere superiore alla metà dei docenti.

3. Le prove concorsuali ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del DM 45/2013 devono concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo diversa scadenza successiva ai decreti ministeriali di accreditamento dei dottorati. I verbali relativi degli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso le segreterie competenti entro il termine di sette giorni dall'espletamento del concorso.

7. Per quanto non previsto in materia di esame di ammissione dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel bando di concorso.



#### Art. 16 - Commissioni per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca

1. La Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti ed è composta da almeno tre membri, scelti tra i professori universitari specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso, di cui almeno due professori di prima fascia.
2. Qualora il Corso di Dottorato sia articolato in più curricula, la Commissione è composta da un numero di docenti pari al numero dei curricula in modo che sia presente almeno un professore o un ricercatore qualificato nelle discipline caratterizzanti ciascun curriculum. La Commissione in ogni caso dovrà essere composta da un numero dispari di docenti o ricercatori.
3. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, quali membri aggiunti, non più di due esperti appartenenti a strutture universitarie o di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Possono fare parte delle Commissioni anche docenti universitari stranieri delle stesse discipline o di discipline comunque affini, appartenenti a ruoli corrispondenti alle fasce dei docenti e dei ricercatori delle Università italiane.
6. Gli esami per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca devono essere svolti presso la sede dell'università al massimo nei sei mesi immediatamente successivi al termine di scadenza del Dottorato.

#### Art. 17 - Il Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric" ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Il dottorando per essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, deve avere maturato i crediti previsti dal piano formativo predisposto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.
3. Per partecipare all'esame finale, i dottorandi devono inoltrare al Magnifico Rettore entro il 30 novembre del terzo anno una apposita istanza ed entro il 31 gennaio una copia cartacea e tre su supporto informatico della tesi finale.
4. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere nei casi previsti dall'art. 15 del presente regolamento, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di Dottorato, di seguito denominati valutatori.
5. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
6. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione la cui composizione è definita nel precedente art. 17, entro i sei mesi immediatamente successivi al termine di scadenza del Corso di Dottorato. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito dal Magnifico Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
7. Entro trenta giorni dal conseguimento del titolo, l'università provvederà al deposito della copia in formato digitale della tesi finale nella banca dati ministeriale e al successivo invio alle Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
8. La pergamena originale verrà rilasciata dall'università in unico esemplare, previa richiesta dell'interessato.



## Capo VII - Status giuridico dei dottorandi

### Art. 18 -Obblighi e diritti

1. L'ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Tutti i dottorandi, con o senza borsa, hanno l'obbligo di frequentare con le modalità e i tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti tutte le attività didattiche e formative previste dal programma del Corso di Dottorato per l'intera sua durata, maturando entro tale periodo tutti i crediti previsti dal piano formativo predisposto dal Collegio. Il dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad un altro Corso di Dottorato. Non può inoltre partecipare a corsi di specializzazione o master, in Italia o all'estero, salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente.
3. I dottorandi possono svolgere parte della propria attività formativa e di ricerca presso altre Università, Istituti, Laboratori di ricerca o Centri di alta qualificazione professionale, italiani o stranieri. Per periodi di formazione all'estero singolarmente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato, mentre per periodi di durata superiore è necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti. Per i periodi di permanenza all'estero autorizzati la borsa di studio è incrementata del 50%.
4. Il dottorando beneficiario di borsa di studio è tenuto ogni anno entro il 30 novembre a provvedere all'iscrizione ed è esonerato dal versamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato.
5. Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal Corso di Dottorato, ma deve versare all'ateneo le tasse previste per l'iscrizione e restituire le somme della borsa percepite nell'anno in corso.
6. Il dottorando titolare di borsa che per motivi personali o di lavoro abbandona il Corso di Dottorato, decade e deve restituire le rate dell'anno in corso percepite. Nei casi in cui il dottorando titolare di borsa di studio finanziata da Enti pubblici o privati, rinuncia o decade dal beneficio della stessa se previsto dalla convenzione o dalle linee guida per la rendicontazione, deve restituire tutti i ratei della borsa percepiti.
7. Ai dottorandi cittadini stranieri può essere richiesta, ove necessario, la frequenza entro il primo anno, di un corso di lingua italiana per migliorare il livello di conoscenza accertato in sede di ammissione al Corso di Dottorato. Il non sufficiente miglioramento può determinare la non ammissione al secondo anno di dottorato.
8. Salvo il caso di maternità, per il quale valgono le ordinarie tutele predisposte dalla legge, la sospensione per lunghi periodi della frequenza alle attività del Corso di Dottorato è permessa, sulla base della documentazione prodotta, solo nei casi di malattia. Qualora la sospensione degli obblighi di frequenza abbia durata complessiva superiore a 4 mesi, poiché la borsa di studio è legata alla frequenza, il dottorando, fermo restando il diritto alla borsa, ha diritto alla sospensione della relativa erogazione, ed alla concessione di una proroga di 6 mesi. La borsa sarà corrisposta solo alla ripresa delle attività di frequenza e previa comunicazione ai competenti Uffici Amministrativi da parte del Coordinatore del Corso di Dottorato della ripresa e del recupero delle attività previste dal Piano Formativo.
9. Dopo la valutazione positiva del passaggio di anno o il superamento dell'esame finale di Dottorato, il dottorando ha diritto di percepire le rate della borsa ancora non riscosse. La valutazione negativa del Collegio dei Docenti e/o della Commissione dell'esame finale per il conseguimento del titolo comporta la decadenza e la restituzione delle rate percepite nell'anno in corso.
10. Alla fine di ciascun anno di Corso i dottorandi sono tenuti a presentare una relazione particolareggiata sulle attività formative e di ricerca svolte, in base alla quale il Collegio dei Docenti riconosce l'effettiva acquisizione dei crediti prevista dal piano formativo ed esprime una valutazione di merito, disponendo l'ammissione all'anno successivo.
11. Alla fine del terzo anno di Corso i dottorandi sono tenuti a presentare una relazione particolareggiata sulle attività formative e di ricerca svolte nell'arco del triennio, in base alla quale il Collegio dei Docenti riconosce l'effettiva acquisizione dei crediti previsti dal piano formativo ed



esprime una valutazione di merito, disponendo la valutazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 ai punti 4 e 5 e al successivo esame finale per il conferimento del titolo.

12. L'insufficiente numero di crediti acquisiti e/o la valutazione negativa comporta la decadenza dal Corso di Dottorato con perdita della eventuale borsa e restituzione delle rate percepite nell'anno in corso. Su motivato parere del Collegio dei Docenti l'ammissione all'esame finale può essere rimandata concedendo un rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, ma comunque senza l'estensione dell'eventuale borsa di studio.

13. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso di Dottorato dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

#### **Art. 19 - Collaborazioni per attività di supporto alla didattica dei dottorandi**

I dottorandi svolgono, secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in relazione a discipline attinenti al Corso di Dottorato e comunque a condizione che tale attività non comprometta in alcun modo la formazione e la ricerca del dottorando.

### **Capo VIII - Borse di studio, tasse e contributi**

#### **Art. 20 - Borse di studio, tasse e contributi**

1. L'università definisce per ciascun Corso di Dottorato di ricerca il numero di borse che vengono assegnate ai candidati utilmente collocati in graduatoria secondo l'ordine definito dalla Commissione. A parità di merito prevale la situazione economica del concorrente determinata ai sensi della normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del Dm 43/2013, una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo necessario per l'ammissione al corso di dottorato.

3. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, eventualmente con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

4. E' fatto divieto per i beneficiari di borse di studio il cumulo con redditi annuali superiori al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, per tutta la durata della borsa, pena la decadenza e il rimborso dei ratei percepiti.

5. Le borse di Dottorato sono incompatibili, pena la decadenza dal godimento della stessa e con l'obbligo alla restituzione dei ratei percepiti, con:

- lavoro dipendente, anche a tempo determinato;
- attività di industria e commercio;
- contratti stipulati con l'Università Telematica Internazionale Uninettuno a qualunque titolo.
- ogni altra attività che richieda l'apertura di partita IVA.

6. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

7. Le borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici programmi di ricerca, se specificati in convenzione, e il mancato rispetto di quanto previsto in convenzione produce la perdita del beneficio della stessa con la conseguente



restituzione di tutti i ratei di borsa percepiti.

8. L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e attività di studio di ricerca effettivamente resi.

9. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

10. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal dm 40 del 25 gennaio 2018. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. Non è previsto l'incremento della borsa per frazioni di mesi e per poter beneficiare di tale maggiorazione il dottorando deve svolgere un periodo all'estero non inferiore ad un mese.

L'erogazione dell'incremento della borsa per la permanenza all'estero, previa autorizzazione del Coordinatore o del Collegio dei Docenti, sarà effettuata dietro presentazione di un'attestazione del responsabile della sede ospitante, con l'indicazione del periodo effettivamente svolto presso lente stesso.

11. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'ateneo, per gli stessi fini.

12. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 10, negli anni di Corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 8, del presente articolo.

13. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

14. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato di ricerca, anche per un solo anno o frazione di esso, non può fruirne una seconda volta.

15. Il dottorando non beneficiario di borsa di studio per ogni anno di frequenza è tenuto al versamento dei relativi contributi universitari secondo quanto indicato dal bando.

#### **Art. 21 - Borse di studio aggiuntive**

Dopo l'espletamento delle prove concorsuali per l'ammissione ad un Corso di Dottorato possono essere attribuite ai candidati risultati idonei e secondo la graduatoria di merito solo borse di studio aggiuntive assegnate dal Ministero o da Enti di ricerca. Tali borse aggiuntive, nell'ipotesi non vengano assegnate per mancanza dei requisiti richiesti o di studenti idonei vengono riassegnate allo stesso Corso di Dottorato negli anni successivi, in soprannumero rispetto a quelle previste nel ciclo successivo.

### **Capo IX - Norme finali**

#### **Art. 22 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del decreto di emanazione. Ed è pubblicato sulla pagina web di ateneo dedicata ai regolamenti. Per quanto non disposto nei precedenti articoli, l'università si attiene alla normativa vigente.